

Prot. n 421

Roma, 26/11/2018

Memoria depositata in occasione dell'audizione informale del 26.11.2018 nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della 7ª Commissione del Senato sul Disegno di legge n. 763, *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n.107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti.*

Vi ringraziamo per l'opportunità che ci è concessa di fornire contributi in relazione al testo del ddl n. 763, recante *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n.107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti.*

Esprimiamo apprezzamento circa l'abrogazione dei commi della legge 107/2015 che introducevano la chiamata diretta e condividiamo il ripristino esplicito della titolarità del personale docente su scuola.

Condividiamo le ragioni illustrate nella premessa del disegno di legge dal relatore sen. Pittoni.

Il meccanismo della chiamata diretta e la titolarità di ambito sono stati fonte di confusione e malumore non solo tra i docenti, ma anche fra gli stessi dirigenti scolastici. Come abbiamo più volte sostenuto, con critiche puntuali e argomentate, con quelle norme si è messo mano pesantemente su aspetti essenziali e delicati del rapporto di lavoro, senza che il servizio scolastico ne potesse ricavare alcun reale beneficio.

Allo scopo di fornire il nostro contributo, formuliamo di seguito alcune osservazioni e proposte.

Osservazioni e proposte

A nostro parere è necessario ripristinare un'articolazione provinciale dei ruoli per tutto il personale docente.

La rete scolastica è capillarmente diffusa e ampia. Per questi motivi riteniamo che una titolarità sull'intera regione non sia assolutamente proponibile. Si ravvisa pertanto la necessità di ripristinare i ruoli provinciali, come previsto dal Testo Unico della scuola.

Il servizio istruzione inoltre presenta aspetti di notevole complessità anche in relazione a situazioni territoriali molto differenziate. Perciò riteniamo non opportuno cristallizzare in un provvedimento di legge rigido e difficilmente modificabile nel tempo la definizione delle modalità di assegnazione dei docenti alle sedi di titolarità. Sugeriamo invece che questi aspetti siano affidati alla regolazione della contrattazione collettiva nazionale integrativa, riservando alla legge i principi generali e

strutturali (abolizione degli ambiti, dimensione provinciale dei ruoli, titolarità su scuola, ecc.). Il D.lgs. 165/2001 all'art. 40, nello stabilire che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro, prevede spazi contrattuali in tema di mobilità. Su questa materia infatti "la contrattazione è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge".

Segnaliamo infine che la cancellazione degli Ambiti territoriali, conseguente all'abrogazione del c. 66 dell'art. 1 della legge 107/2015, comporta la necessità di prevedere anche la soppressione dei commi 4, 5, 6, 7 dell'art. 9 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Di seguito un'analisi dettagliata del testo del DDL in esame:

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

<p>a) i commi 18, 71, 79, 80, 81 e 82 sono abrogati;</p>	<p>Condividiamo l'abrogazione, ma chiediamo che siano soppressi anche i commi 66 e 74</p>
<p>b) il comma 66 è sostituito dal seguente: «66. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.»;</p>	<p>Proponiamo l'abrogazione dell'intero c. 66. Riteniamo che i ruoli del personale docente debbano essere provinciali, come previsto dal D.lgs. 297/94. Con l'abrogazione dell'intero comma 66, si ripristina il D.lgs. 297/94 mai esplicitamente abrogato</p>
<p>c) al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell'assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all'interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. Il personale docente viene assegnato ad una o più classi acquisendo la piena titolarità nell'istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse»;</p>	<p>La formulazione sembra introdurre elementi regolativi che andrebbero tenuti distinti tra ripartizione dell'organico dell'autonomia e mobilità dei docenti. Inoltre l'orario dei docenti è già definito in altre disposizioni. Proponiamo la seguente modifica: al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali. I criteri per l'assegnazione dei docenti alle istituzioni scolastiche e per la mobilità sono regolati attraverso la contrattazione integrativa nazionale, fermo restando la titolarità su scuola.»</p>
<p>d) il comma 70 è sostituito dal seguente:</p>	<p>La materia è già regolata dal DPR 275/99 art. 7.</p>

<p>«70. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell'utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.»;</p>	<p>Riteniamo che il c. 70 debba essere così sostituito: “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete secondo quanto previsto all’art. 7 del DPR 275/99”.</p>
<p>e) dopo il comma 73, sono inseriti i seguenti: «73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici. Al personale docente che alla medesima data non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità è assegnata d'ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche del predetto ambito. Dall'anno scolastico 2019/2020 il personale docente è assegnato alle istituzioni scolastiche secondo i criteri di cui al comma 68.</p>	<p>I docenti in esubero costituiscono l’unica categoria di insegnanti, non titolari di scuola, privi di incarico triennale. Non è possibile assegnare loro una titolarità su scuola, non essendo disponibili i posti. Per i docenti in situazione di esubero e quindi privi di incarico triennale, il CCNI sulla mobilità disciplina modalità di riassorbimento che consentano di acquisire una titolarità di scuola via via che si creano i posti.</p> <p>Proposta di modifica: c. 73-bis “Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 dicembre 2018 assume dalla stessa data la titolarità presso la scuola di incarico triennale. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato tutto il personale docente assume la titolarità di scuola.”</p>
<p>73-ter. Il personale docente già titolare su cattedra alla data di entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.»;</p>	<p>La previsione introduce ingiustificate distinzioni tra i docenti, i quali appartengono ad un ruolo unico e all’organico dell’autonomia. In molti casi i docenti svolgono parte della loro attività su cattedra e parte in attività di potenziamento o di organizzazione o di coordinamento. La previsione costringerebbe a separare nettamente le diverse tipologie di attività, si rivelerebbe oltremodo rigida e non idonea ad affrontare la varietà delle situazioni presenti nelle scuole autonome.</p> <p>Chiediamo che il c. 73 ter sia cassato</p>
<p>f) il comma 74 è sostituito dal seguente: «74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e</p>	<p>Il nuovo impianto proposto nel disegno di legge in esame richiede a nostro parere l’abrogazione del comma 74. Infatti le reti di scuole sono già</p>

<p>nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;</p>	<p>regolamentate dall'art. 7 del DPR 275/99 e per la parte relativa ad affidamenti ed acquisti dall'art. 47 del Regolamento Amministrativo contabile (Decreto 28 agosto 2018 n. 129). Proponiamo l'abrogazione del comma 74</p>
<p>g) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, con le modalità di cui al comma 68, ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso, venendo assegnati ad una o più classi, acquisendo la piena titolarità nell'istituto con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse».</p>	<p>Proponiamo che la lettera g) sia eliminata in quanto la materia è già definita al c. 73 bis (titolarità su scuola). In alternativa proponiamo la seguente formulazione: “I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, esprimendo secondo l'ordine di graduatoria, preferenza per la provincia e per l'istituto scolastico di titolarità.”</p>

Grazie per l'attenzione

Maddalena Gissi

Segretaria generale Cisl Scuola

